

COMUNE DI CREVALCORE (Provincia di Bologna)

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE.

(Appendice al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/1999 modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 26/06/2001, integrato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 22/04/2008).

Riapprovato con modifiche con la deliberazione della *Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009.*

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE

INDICE

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo
- Art. 2 Categorie di incarichi – Definizioni
- Art. 3 Presupposti per l’affidamento di incarichi
- Art. 4 Modalità di scelta dell’incaricato
- Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa
- Art. 6 Formalizzazione dell’incarico
- Art. 7 Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
- Art. 8 Pubblicizzazione dell’affidamento degli incarichi
- Art. 9 Limite della spesa annua

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. La presente appendice disciplina l’affidamento, da parte dell’Amministrazione, di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione stessa.

2. L’affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all’acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell’Amministrazione.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di affidamento di incarichi, con contratti di lavoro autonomo, aventi natura di:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione;

b) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c) incarichi affidati a soggetti esercenti l’attività in via occasionale.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi:

a. incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione e quelli inerenti attività di rogito notarile in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;

b. gli incarichi relativi a prestazioni per l’esecuzione di lavori ed opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c. le nomine dei componenti all’interno delle Commissioni Giudicatrici di concorsi pubblici esterni ed interni, per la loro connotazione specifica di esperienza professionale;

d. gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;

e. gli incarichi prestati nell’ambito di attività informativa e convegnistica di carattere istituzionale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

f. Incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente.

‡ Legge 296/06 art. 1 commi 580-583.

Art. 2 Categorie di incarichi – Definizioni

1. Si riportano di seguito la seguenti definizioni:

a) per “**incarichi di studio**”, s’intendono le attività di studio svolte nell’interesse dell’amministrazione, caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente;

b) per “**incarichi di ricerca**”, s’intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione;

c) per “**consulenze**”, s’intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti.

d) per “**incarichi di prestazioni**” o “**incarichi professionali**” o “**incarichi di collaborazione**”, s’intendono i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera (artt. 2222 - 2228 cod. civ.) o d’opera intellettuale (artt. 2229 - 2238 cod. civ.);

e) per “**esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria**”, s’intende il soggetto al quale possono essere affidati incarichi o consulenze, studio ricerche in ragione delle sue particolari esperienze formative, ovvero il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento e delle specifiche competenze acquisite;

f) per “**disciplinare di incarico**” o “**contratto di incarico**” o “**contratto di collaborazione**” o “**contratto di consulenza**”, s’intende l’atto negoziale traduttivo del rapporto tra l’Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

Art. 3 Presupposti per l’affidamento di incarichi

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’Amministrazione può affidare incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione/incarico.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di incarichi per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ¹

Art. 4 Modalità di scelta dell’incaricato²

1. La scelta dell’incaricato, in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente ed in presenza dei presupposti di cui sopra, viene effettuata dal Responsabile di Area competente, entro i limiti di budget assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con le modalità di seguito indicate e con adeguata motivazione.

2. L’affidamento di incarichi di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria * avviene mediante procedura negoziata previo confronto tra almeno cinque preventivi.

3. La richiesta dei preventivi/offerta deve contenere:

a) l’oggetto della prestazione;

b) le eventuali garanzie;

c) la qualità e la modalità di esecuzione;

d) i prezzi;

e) le modalità di pagamento;

f) le modalità di scelta del contraente;

¹ Comma modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009

² Articolo modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009

g) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese dell'affidatario e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'affidatario stesso venga meno ai patti concordati;

h) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

*L'importo è soggetto alla revisione periodica ai sensi di quanto disposto dall'art. 248 del D.Lgs. 163/2006. Per l'anno 2008 pari ad euro 206.000,00 con esclusione dell'IVA ed altri oneri contributivi.

Art. 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa³

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 in tema di presupposti per il conferimento, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) **in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;**
- b) **quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni della iniziale proposta di incarico;**
- c) **quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;**
- d) **per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;**

Art. 6 Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico affidato mediante stipulazione di un disciplinare, nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso stabilito.

Art. 7 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

³ Articolo modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009

2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 8 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione nel caso in cui si avvalga di incaricati esterni è tenuta a pubblicare sul proprio sito web gli estremi dei provvedimenti di conferimento con l'indicazione dei soggetti percettori, l'oggetto dell'incarico ed il compenso.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi a collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di Area preposto.

3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei collaboratori esterni, cui sono stati affidati incarichi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

4. La stipula di contratti di collaborazione autonoma può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale.⁴

5. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

ART. 9 Limite della spesa annua⁵

Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione è fissato nel bilancio di previsione.

⁴ Comma sostituito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009

⁵ Articolo modificato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009

⁶ Articolo 10 eliminato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2009